



# MOBILITA' PER L'A.S. 2016/2017 IPOTESI DI CCNI 10 febbraio 2016

## LE PRECEDENZE DEL PERSONALE

- **CONIUGE DI MILITARE - VI PRECEDENZA**
- **CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE  
NEGLI EE LL- VII PRECEDENZA**

## NOTA BENE

### Campo di applicazione del sistema delle precedenze

Nel **comma 3 dell'art. 13** sono precisate le seguenti modalità di applicazione delle precedenze nell'ambito delle diverse situazioni previste dal CCNI:

- ✓ Le precedenze sono riconosciute solo per la mobilità volontaria e non sono riconosciute per la riassegnazione della titolarità ai non perdenti posto a seguito di dimensionamento (*Art. 13, comma 3, lettera a*)
- ✓ Per la formulazione della **graduatoria di istituto** le precedenze sono riconosciute, e comportano l'esclusione dalla graduatoria, solo per l'individuazione dei perdenti posto, anche a seguito di dimensionamento, mentre non sono riconosciute qualora la graduatoria venga utilizzata per altri fini (*Art. 13, comma 3, lettera b*)
- ✓ Per l'attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo (rif. art. 12 comma 18 – primo periodo), ai beneficiari delle precedenze è riconosciuto il diritto all'esclusione dalla graduatoria d'istituto esclusivamente nei casi di cattedre tra scuole di comuni o distretti sub comunali diversi (*Art. 13, comma 3 lettera c*)

### Decadenza dalle precedenze

Nel **comma 4 dell'art. 13** si precisa che per tutte le precedenze i beneficiari sono tenuti a comunicare, entro i **10 giorni antecedenti la chiusura delle aree**, l'eventuale venire meno delle condizioni che hanno dato diritto alla precedenza.

## PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

### PRECEDENZA VI

- ✓ La Legge n. 266/1999 all'art. 17 dispone: "*Il coniuge convivente del **personale in servizio permanente delle Forze armate**, dell'Arma dei **carabinieri**, del Corpo della **Guardia di finanza** e delle Forze di **polizia**, degli ufficiali e sottoufficiali **piloti di complemento**, del Corpo nazionale dei **vigili del fuoco** ... trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ha diritto, all'atto del trasferimento, o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato, presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina".*
- ✓ Con l'art. 2 della legge 86/2001, è stato previsto anche il diritto alla precedenza per l'assegnazione nel **domicilio eletto dal coniuge all'atto del collocamento in congedo**.
- ✓ Il CCNI in applicazione delle disposizioni citate, riconosce la **precedenza** nei trasferimenti della **fase provinciale** (*mobilità tra comuni della provincia di titolarità - Fasi A2 e B3*) e della **fase interprovinciale** (*Fase B1, C e D*) **alle seguenti condizioni**:
  1. che venga espressa come prima **preferenza la sede** (comune/ambito territoriale) nella quale:
    - **il coniuge** è stato **trasferito d'ufficio**
    - **il coniuge** abbia **eletto domicilio all'atto del congedo**
    - **oppure**, in mancanza di scuole richiedibili, il **comune/ambito territoriale viciniore**;
  2. che venga allegata alla domanda di trasferimento (*vedi OM*):
    - una **dichiarazione dell'ufficio** in cui presta servizio il coniuge dalla quale risulti che lo stesso è stato trasferito nella nuova sede d'autorità;
    - una **dichiarazione personale** con la quale il **coniuge trasferito** si dichiara **convivente con il richiedente**.
- ✓ Il CCNI prevede, inoltre, che qualora il trasferimento d'ufficio del coniuge avvenga **dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande**, i beneficiari della precedenza possono presentare domanda di trasferimento entro i termini fissati per le comunicazioni al SIDI delle domande e dei posti.
- ✓ Dopo tali scadenze le esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito possono essere esaminate solo in sede di **mobilità annuale**.

#### **ATTENZIONE !!!**

**Questa precedenza non si applica alla fase A1 dei trasferimenti e alla mobilità professionale**

## PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NEGLI ENTI LOCALI

### PRECEDENZA VII

- ✓ A norma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" al personale che ricopre cariche pubbliche negli enti locali **è riconosciuta, durante l'esercizio del mandato, la precedenza:**
  - **Nei trasferimenti provinciali** (*mobilità tra comuni della provincia di titolarità, Fasi A2, B3*) a condizione che venga espressa come **prima preferenza il comune/ambito territoriale** ove si espleta il mandato amministrativo
  - **Nei trasferimenti interprovinciali** (*Fase B1, C e D*) a condizione che venga espressa come **prima preferenza il comune/ambito territoriale** della provincia ove si espleta il mandato amministrativo.

#### NOTA BENE

- **La precedenza è riconosciuta a:** *Sindaci anche metropolitani, Presidenti delle province, Consiglieri dei comuni anche metropolitani, Consiglieri delle province, componenti le Giunte comunali, metropolitane e provinciali, Assessori comunali e provinciali, presidenti, consiglieri e gli assessori delle comunità montane, ecc.*
  - **Al termine dell'esercizio del mandato,** *poiché tale precedenza è riconosciuta limitatamente alla durata della carica istituzionale, il personale che abbia ottenuto il trasferimento avvalendosi della precedenza in questione, rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del mandato e, in mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.*
- ✓ Per il riconoscimento della precedenza e per l'esclusione dalla graduatoria di istituto per l'individuazione dei soprannumerari l'esercizio del mandato **deve sussistere entro i dieci giorni antecedenti il termine** ultimo di comunicazione al SIDI delle domande (*art. 13 comma 2 lettera b*)
  - ✓ **Sono esclusi dalla graduatoria interna d'istituto** per l'individuazione dei perdenti posto (*art. 13 comma 2 lettera a*) i beneficiari della **precedenza VII** titolari **nella stessa provincia** in cui si svolge il mandato e a condizione che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il loro coinvolgimento.
  - ! Nel comma 3 dell'art. 13 è chiarito che le precedenze previste nell'art. 13 co. 2 si applicano **solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'individuazione dei perdenti posto.** Ne deriva che non si tiene conto della precedenza nelle graduatorie utilizzate ad altri fini, come per l'assegnazione della titolarità nell'ambito del dimensionamento (*art. 19*) o per l'attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo (*art. 12, comma 18*), salvo i casi di cattedre tra scuole di comuni o distretti sub comunali diversi.

#### **ATTENZIONE !!!**

**Questa precedenza non si applica alla fase A1 dei trasferimenti e alla mobilità professionale**